



Federazione Italiana Scherma

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74
00196 Roma - Italia
www.federscherma.it

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

Composta da:

Avv. Emilio Sterpetti

Presidente

Avv. Christian Alviani

Componente

Avv. Andrea Sciarrillo

Componente

Ha emesso la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. 3/2019 C.F.A. (cui venivano riuniti i procedimenti n. 4/2019 e n. 5/2019 C.F.A.), iscritto a seguito dei reclami proposti ai sensi dell'art. 76 e ss. del Regolamento di Giustizia F.I.S., dai tesserati F.I.S.: sig. Matteo Claudio RESEGOTTI, rappresentato e difeso dall'Avv. Ginevra Greco del Foro di Milano (reclamo pervenuto a mezzo pec il 06.02.2019); sig. Tommaso MARINI, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Griselli del Foro di Milano (reclamo pervenuto a mezzo pec il 07.02.2019); Federico PISTORIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Chiesa del Foro di Milano (reclamo pervenuto a mezzo pec il 07.02.2019); tutti reclamanti avverso la decisione del Tribunale Federale n. 1/2019, emessa in data 16.01.2019 nel procedimento prot. n. 6/2018.

Svolgimento del procedimento

Con decisione n. 1/2019 del 16.01.2019, pronunciata nell'ambito del procedimento indicato in epigrafe, il Tribunale Federale dichiarava la fondatezza dei deferimenti promossi, fra gli altri, nei confronti degli atleti Federico Pistorio, Matteo Resegotti e Tommaso Marini, ritenuti responsabili della violazione di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del Regolamento di giustizia F.I.S., nonché dell'art. 11, commi 1 e 6 dello Statuto F.I.S. e dell'art. 2 del codice di Comportamento Sportivo del CONI, ed irrogava nei confronti degli stessi la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Il procedimento traeva origine dalla segnalazione pervenuta alla Federazione in data 30.03.2018, a firma del M° Fabrizio Villa, referente della Nazionale Under 20 di scherma, specialità fioretto maschile e femminile, in allenamento presso il Centro olimpico dell'Esercito della Cecchignola di Roma dal 25 al 30 marzo 2018. Ivi si riferiva che nella giornata del 29.03.2018 si era provveduto all'allontanamento di alcuni atleti per motivi disciplinari. Fra di essi, figuravano gli odierni reclamanti Matteo Resegotti, Federico Pistorio, Tommaso Marini, oltre agli atleti Filippo Macchi, Davide Filippi, Filippo Quagliotto, Tommaso Martini, Pietro Velluti, Arianna Pappone, Marta Ricci. Il motivo dell'allontanamento risiedeva nell'aver gli atleti indicati disturbato ripetutamente il riposo notturno degli altri atleti e dei militari in soggiorno presso il Centro dell'Esercito, nonostante essi fossero stati ammoniti, nel corso delle giornate precedenti, dal C.t. Andrea Cipressa e richiamati dal personale di vigilanza del Centro.



Su delibera del Consiglio Federale, la relazione veniva inoltrata alla Procura Federale in data 30.05.2018 per le valutazioni di competenza. L'Ufficio di Procura apriva il fascicolo di indagine e procedeva all'audizione dei Maestri Villa e Cipressa, nonché di tutti gli atleti allontanati dal ritiro.

I Maestri Villa e Cipressa, escussi in data 09.07.2018, confermavano ed ulteriormente circostanziavano quanto esposto nella segnalazione. In particolare, riferivano che già prima del 29 marzo in due occasioni (le sere del 25 e del 26 marzo) il personale militare si era lamentato delle intemperanze degli atleti negli orari notturni (rumori, tono di voce alto provenienti dalle camere). Sin dalla prima segnalazione, i tecnici invitavano gli atleti a tenere un comportamento rispettoso delle regole della caserma. Ciononostante, i militari continuavano nei giorni seguenti a lamentare detti comportamenti, fino a che in data 29.03.2018 uno di essi consegnava al tecnico Mauro Numa una lista di nomi di coloro che, fra gli atleti, avevano recato disturbo nel corso della sera precedente. In ragione della reiterazione delle condotte segnalate, e del fatto che gli atleti erano stati più volte ammoniti a non arrecare disturbo ai militari nelle ore notturne, i tecnici si vedevano costretti a disporre l'allontanamento degli atleti predetti.

Fra il 25 luglio ed il 12 settembre 2018, venivano escussi gli atleti coinvolti. Le dichiarazioni da costoro rese, in estrema sintesi, confermavano le lamentele dei militari ed i provvedimenti assunti dai tecnici federali, e fornivano altresì riscontro alla dinamica dei fatti segnalati, sia pure rinvenendosi delle parziali prese di distanza dai fatti e precisazioni in merito alle rispettive responsabilità individuali.

Segnatamente, per quanto concerne gli odierni incolpati, il Pistorio riferiva che la sera del 25 si trovava nella camerata ove alloggiava insieme con altri atleti, quando alle ore 23.00 circa i militari con tono tranquillo chiedevano agli atleti di andare a dormire e cessare di parlare. La mattina successiva, il C.t. richiamava gli atleti in ordine alla necessità di osservare le regole della caserma, che esigevano il silenzio assoluto dopo le ore 23. Successivamente, la sera del 28, mentre si trovava in camera con altri atleti, fra cui Resegotti e Marini, verso le ore 24 gli atleti ricevevano le lamentele di due militari, che li rimproveravano per il tono di voce alto. Una dei due militari appuntava su un foglio i nomi dei presenti, facendo intendere, tuttavia, che la lista sarebbe stata presentata ai tecnici federali all'indomani solo qualora gli atleti avessero seguito a far confusione. Nonostante l'ilarità mostrata da qualcuno fra gli atleti nell'immediatezza, i ragazzi decidevano di andare a dormire. L'incolpato precisava, infine, che se ulteriori schiamazzi erano stati avvertiti nel corso della notte, gli stessi non potevano essere riferiti al gruppo dei fioretisti.

Il Resegotti riferiva che la sera del 25, all'ingresso dei militari in camerata, non era presente perché impegnato in una conversazione telefonica con la fidanzata, dopo la quale, alle ore 23.00, si recava presso il proprio dormitorio e si addormentava. Confermava il richiamo rivolto dal C.t. agli atleti la mattina successiva, ma negava episodi di disturbo verificatisi nelle sere del 26 e 27 marzo. Quanto alla sera del 28 marzo, riferiva di trovarsi nel dormitorio, verso le ore 24.00, in compagnia degli altri atleti, intenti chi a parlare con tono di voce un po' alto, chi a guardare film o video al cellulare, chi a giocare a carte. Confermava l'intervento dei militari e precisava che a seguito del loro invito, aveva fatto uscire dalla camerata gli atleti che non vi alloggiavano, facendo sì che tutti andassero a dormire. All'indomani, tuttavia, il C.t. presentava la lista di coloro che avevano violato il coprifuoco notturno e disponeva l'allontanamento. Riconosceva il comportamento come non consono all'ambiente della caserma.

Il Marini riferiva che la sera del 25 marzo, alle ore 22.30 circa, dall'interno della propria stanza udiva un militare passare nel corridoio e chiedere di abbassare il tono della voce, lasciando intendere che le lamentele potessero riferirsi a presunti schiamazzi provenienti dall'area ove alloggiavano gli sciolinatori. Confermava anch'egli il richiamo del C.t. del mattino successivo. Quanto alla sera del 26 marzo, riferiva - per averlo sentito da altri atleti - che un militare era intervenuto nuovamente nel corridoio antistante la sua



stanza lamentando schiamazzi, ma precisava di non saper nulla al riguardo, in quanto impegnato al telefono al piano superiore. Rammentava un ulteriore richiamo del C.t. rivolto la mattina del 27 marzo. Quanto alla sera del 28 marzo, confermava la ricostruzione fatta dagli altri atleti, menzionando l'intervento dei militari, la compilazione della lista, la risata "non fragorosa" di uno degli atleti, l'invito a non disturbare subito accolto dagli stessi, l'epilogo del mattino successivo, che lo aveva colto di sorpresa, non avendo avuto contezza di un particolare chiasso cagionato la sera precedente.

All'esito delle indagini espletate, in data 04.10.2018, il Procuratore Aggiunto notificava agli incolpati la comunicazione di conclusione delle indagini ed intendimento di deferimento, assegnando un termine di giorni 20 dalla comunicazione dell'avviso per presentare memorie, essere sentiti (ove già non auditi) o di convenire sull'applicazione di una sanzione ex art. 86 Reg. G. FIS. Si avvalevano di tale facoltà gli atleti Velluti, Ricci, Pappone, Martini, Filippi, Quagliotto.

Successivamente, con provvedimento recante la data del 23.11.2018, protocollato presso la segreteria degli Organi di giustizia in data 30.11.2018, l'Ufficio di Procura procedeva al deferimento degli atleti odierni incolpati, unitamente a Macchi Filippo, ravvisando nei fatti loro contestati la violazione dell'art. 2 commi 1 e 3, Regolamento di Giustizia FIS, nonché art. 11, commi 1 e 6 dello Statuto FIS e art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, chiedendo la fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale Federale.

Il Tribunale Federale designava per la trattazione del procedimento l'udienza del 16.01.2019. Il Macchi chiedeva l'applicazione della sanzione di ammonimento con diffida; gli odierni incolpati si costituivano depositando tempestive memorie, con le quali, fra le altre deduzioni, eccepivano la tardività del provvedimento di deferimento ed inammissibilità per violazione degli artt. 82 e 83 Reg. Giustizia F.I.S., per non avere il Procuratore Aggiunto promosso il deferimento entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato agli incolpati all'atto della comunicazione di conclusione delle indagini.

All'udienza le parti concludevano come da verbale. Il Procuratore Federale insisteva per la fondatezza del deferimento e, riguardo la contestazione circa la tempestività dello stesso, faceva presente che i termini di cui si eccepiva l'inosservanza sarebbero non perentori, né ravvisava l'operatività dell'art. 83 reg. giustizia F.I.S., che avrebbe ad oggetto la disciplina della prescrizione in mancanza dell'esercizio dell'azione disciplinare. Le difese pregiudizialmente ribadivano l'eccezione di inammissibilità del deferimento in quanto tardivo, osservando che la perentorietà del termine di cui all'art. 82, comma 4, Reg. Giustizia F.I.S. dovrebbe desumersi dall'estinzione dell'azione disciplinare che consegue alla scadenza dei termini previsti dal Regolamento. Nel merito, rilevavano una inammissibile duplicazione sanzionatoria, essendo stati gli atleti già "puniti" nell'immediatezza dei fatti mediante il loro allontanamento dal ritiro; eccepivano la mancata valutazione delle responsabilità individuali eventualmente ascrivibili ai singoli atleti; suggerivano una diversa ricostruzione dei fatti e comunque la mancata riconduzione delle condotte alla violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva; sottolineavano in ogni caso la non particolare gravità dei fatti addebitati.

Con la decisione impugnata, il Tribunale Federale dichiarava la fondatezza dei deferimenti ed irrogava agli incolpati la sanzione della ammonizione con diffida.

Sull'eccezione pregiudiziale delle difese degli incolpati, il Tribunale, pur mostrandosi «consapevole dei contrasti giurisprudenziali sul punto», riteneva di escludere la natura perentoria dei termini che disciplinano l'esercizio dell'azione disciplinare, non ravvisando una esplicita previsione di perentorietà all'interno dell'art. 82 Reg. Giustizia F.I.S.; sicché, tenuto conto dell'operatività delle norme generali del processo civile, per quanto compatibili, nel caso di dubbio interpretativo o vuoto normativo (ex art. 2 Cod.



Giustizia sportiva CONI) si dovrebbe concludere per il carattere ordinatorio del termine in discorso, ai sensi dell'art. 152, comma secondo, c.p.c. Né la natura perentoria potrebbe desumersi, ad avviso del Tribunale, dalla considerazione dello scopo della norma di cui all'art. 82 Reg. Giustizia F.I.S., Né dagli effetti previsti per l'inutile decorso del termine (argomentando ex Cass. civ., SS.UU., n. 19980/14). Ed in ogni caso, il Tribunale riteneva esser stato garantito il diritto alla difesa di tutti i soggetti deferiti per tutto il corso del procedimento.

Osservava quindi, in via gradata, che l'allontanamento degli atleti dal ritiro non poteva qualificarsi alla stregua di una sanzione disciplinare, in assenza, per giunta, di una espressa tipizzazione normativa, con ciò escludendosi il prospettato *ne bis in idem*. Nel merito, riteneva ampiamente provati i fatti di cui al deferimento, di cui riconosceva la contrarietà alle regole di comportamento presidiate dalle norme invocate dall'Ufficio di Procura, tanto da giustificare la sanzione irrogata.

Avverso la decisione di primo grado hanno presentato tempestivo reclamo gli odierni incolpati. Attesa l'omogeneità dei motivi proposti, le censure possono essere esaminate congiuntamente.

Con un primo motivo, si deduce erroneità della decisione per violazione ed erronea applicazione dell'art. 82 Reg. Giustizia F.I.S. e per omessa pronuncia sull'art. 83 Reg. Giustizia F.I.S., e conseguentemente sull'art. 45 Codice di Giustizia del CONI.

Le difese lamentano che il rigetto dell'eccezione circa la tardività dell'azione disciplinare è stato motivato dal Tribunale omettendo ogni considerazione sull'art. 83 Reg. Giustizia F.I.S. (trasposizione letterale dell'art. 45 del Codice di Giustizia sportiva del CONI), il cui primo comma prevede che «il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini stabiliti dal presente Regolamento». Tale espressa previsione supererebbe l'esigenza di qualificare il termine di cui all'art. 82, comma 4, reg. Giustizia F.I.S. come ordinatorio o perentorio, essendo già prevista la conseguenza ("estinzione" del potere di sanzionare i fatti) per l'ipotesi di inosservanza dello stesso. Quanto ai citati contrasti giurisprudenziali, si afferma che gli stessi sarebbero più apparenti che reali, giacché una meditata lettura delle decisioni del Collegio di Garanzia del CONI conferenti alla fattispecie dedotta confermerebbero la correttezza della tesi difensiva. Si evidenzia che la decisione del Collegio di Garanzia a SS.UU. n. 25/17 ha ad oggetto le norme del regolamento FIGC, ove non compare una disposizione analoga all'art. 83, comma 1, Reg. Giustizia F.I.S.; laddove in altri casi, confrontandosi con disposizioni analoghe, il Collegio di Garanzia ha ravvisato la decadenza della procura Federale dal potere di esercitare l'azione disciplinare decorsi i trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato in sede di conclusione indagini (cfr. decisione n. 23/17), con conseguente estinzione del procedimento (cfr. decisione n. 55/17).

Si segnala altresì che la distinzione fra perentorietà ed ordinarietà del termine rileverebbe soltanto in ordine alla efficacia *ope legis* (nel primo caso) od *ope iudicis* (nel secondo) della decadenza comunque riconducibile alla mancata osservanza del limite temporale - che peraltro, nel caso di specie, non risulterebbe neppure giustificata dalla necessità di svolgere ulteriore attività investigativa.

Infine, quanto alla prova del mancato rispetto del termine, si afferma che il provvedimento di deferimento avrebbe acquisito la propria esistenza giuridica solo alla data in cui è stato protocollato, e dunque il 30.11.2018 (anche argomentando ex art. 133 c.p.c.), come dimostrerebbe lo stesso provvedimento di fissazione di udienza del Presidente del Tribunale Federale, che tale data attribuisce al deferimento (del quale gli incolpati - si precisa - sono venuti a conoscenza solo il successivo 7 dicembre).

In via gradata, con un secondo motivo, le difese lamentano il difetto di motivazione in relazione alla asserita garanzia del diritto di difesa, per non avere il Procuratore valutato nel merito alcuna delle argomentazioni



difensive addotte con le prime memorie depositate ex art. 82 Reg. Giustizia F.I.S., con ciò non garantendo l'attuazione del principio del contraddittorio nella fase procedimentale.

Con il terzo motivo di reclamo le difese si dolgono della reiezione dell'eccezione sollevata in ordine alla dedotta operatività del principio del *ne bis in idem*, affermando che l'allontanamento dal ritiro, ancorché non previsto normativamente, è dipeso pur sempre da "motivi disciplinari" ed ha assunto carattere afflittivo per gli incolpati.

Le difese nel merito degli addebiti sono affidate al quarto motivo di reclamo, con il quale ciascuno degli incolpati deduce l'erroneità della decisione, la carenza di motivazione ed il travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie. Si offre una diversa ricostruzione dei fatti, negandosi la presenza "compatta" degli atleti nelle serate del 25, 26 e 28 marzo in occasione dei riferiti episodi di disturbo, e contestando l'assunto per cui anche l'ipotizzata violazione delle stringenti regole della caserma determinerebbe di per sé la violazione della normativa federale, tanto più in ragione del fatto che nell'atto di convocazione non si faceva menzione delle regole comportamentali da osservare nel corso del ritiro.

Infine, con il quinto motivo di reclamo, le difese deducono l'infondatezza, l'incongruenza e la sproporzionalità della sanzione inflitta, che non sarebbe commisurata all'entità dei fatti (come desumibile dagli stessi elementi a carico, cfr. la dichiarazione del C.t. Cipressa) e non terrebbe conto del ravvedimento mostrato dagli atleti.

Con note pervenute a mezzo pec in data 06.03.2019, i difensori degli incolpati hanno trasmesso documentazione ad integrazione di quanto allegato agli atti di reclamo.

All'odierna udienza, è comparso il Procuratore Aggiunto, il quale, preliminarmente, ha negato la sussistenza della eccepita tardività del deferimento, rimarcando la prevalenza del principio del contraddittorio sul sistema delle preclusioni nell'ambito del processo sportivo, caratterizzato da un formalismo attenuato. Sicché, in assenza di una espressa sanzione processuale, mancante nell'art. 82 Reg. Giustizia F.I.S., non potrebbe affermarsi la natura perentoria del termine in contestazione, in ossequio al disposto di cui all'art. 152 c.p.c. D'altra parte, inappropriato sarebbe il richiamo all'art. 83 Reg. Giustizia F.I.S., che si riferirebbe alla diversa fattispecie di prescrizione dell'azione della procura federale, ovvero l'estinzione del potere sanzionatorio per il decorso dei termini previsti ai commi successivi della norma medesima. Inoltre, il provvedimento di deferimento sarebbe stato emesso nel termine, e pubblicato successivamente solo per ragioni interne di segreteria: nondimeno, tutta l'attività istruttoria era stata già eseguita tempestivamente ed era stato rispettato il diritto di difesa degli incolpati.

Con riguardo alle altre censure sollevate dalle difese, il Procuratore Aggiunto ha escluso ogni pretesa violazione del diritto di difesa per tutto l'arco della fase procedimentale; ha negato versarsi in ipotesi di duplicazione sanzionatoria, non avendo i tecnici federali alcun potere di irrogare sanzioni, ma soltanto di regolamentare lo svolgimento dell'allenamento; nel merito, ha ribadito la concludenza delle risultanze istruttorie in atti circa l'attribuzione delle responsabilità individuali agli incolpati, citando in particolare le audizioni degli atleti Pappone, Filippi e Macchi; ha sottolineato la violazione delle regole del comune vivere all'interno degli ambienti in cui si è ospitati, regole riconducibili ai generali canoni di correttezza e rispetto reciproco predicati dall'ordinamento sportivo; ha rimarcato la gravità della condotta, apprezzabile nel suo insieme, come tale atta a giustificare la sanzione irrogata.

All'esito della propria discussione, Il Procuratore Aggiunto ha depositato delle "note a verbale di udienza", nelle quali sono state sinteticamente raccolte le considerazioni espresse oralmente e le conclusioni rassegnate.



Le difese degli incolpati, preliminarmente, si sono opposte all'acquisizione delle note scritte del Procuratore Federale, eccependo la tardività del deposito rispetto al termine indicato con il provvedimento di fissazione di udienza.

Con riguardo ai reclami proposti, hanno insistito nei relativi motivi. Hanno anzitutto ribadito la rilevanza della disposizione di cui all'art. 83 reg. Giustizia F.I.S. ai fini della disciplina degli effetti conseguenti alla mancata osservanza del termine endoprocedimentale, come riconosciuto in casi analoghi dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia del CONI, da ultimo con decisione n. 55/17 (che si pone sulla scia delle precedenti pronunce 23/17 e SS.UU. 25/17). Hanno contestato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 152 c.p.c., poiché non vi sarebbe alcuna lacuna normativa da colmare mediante il ricorso alle norme della giustizia ordinaria. Hanno sottolineato l'onere gravante in capo al Procuratore di portare a conoscenza il provvedimento di deferimento, quale momento qualificante la stessa esistenza giuridica dell'atto.

Nel merito, hanno censurato ulteriormente la valutazione "cumulativa" delle condotte compiuta dal Tribunale Federale, contestando altresì la riconducibilità delle stesse alle pur generali clausole di comportamento presidiate dall'ordinamento federale, senza per questo evocare esigenze di stretta tipicità.

Le parti hanno quindi concluso come da verbale.

Motivi della decisione

In via del tutto preliminare, la Corte ritiene di doversi pronunciare sull'eccezione sollevata in udienza dalle difese degli incolpati, in ordine alla acquisizione delle note scritte depositate in data odierna dalla Procura Federale. Sul punto, questo Collegio osserva che trattasi, con ogni evidenza, di note meramente illustrative delle conclusioni verbalizzate all'odierna udienza, in quanto tali non soggette al deposito entro i termini previsti per gli scritti difensivi a contenuto argomentativo: l'eccezione, pertanto, va disattesa.

Passando alla disamina del contenuto degli atti di reclamo, come ulteriormente illustrati nel corso dell'udienza di discussione, la Corte rileva la fondatezza del primo motivo addotto dalle difese, con conseguente assorbimento delle residue censure.

Va anzitutto ribadito che il provvedimento di deferimento dell'Ufficio di Procura Federale può dirsi giuridicamente "emesso" soltanto allorché esso risulti protocollato presso la segreteria degli Organi di Giustizia. Tale considerazione si fonda sulla esigenza di individuare una data certa cui ricollegare il compimento degli atti del procedimento; data che nel caso di specie non può non coincidere con il momento del formale deposito dell'atto presso l'ufficio deputato a riceverlo, con apposizione sullo stesso del relativo numero di protocollo.

Orbene, il provvedimento di deferimento nei confronti degli odierni incolpati è stato depositato presso la Segreteria F.I.S. in data 30.11.2018, con numero di protocollo 5810/2018, e d'altra parte, come correttamente sottolineato dalle difese, è lo stesso provvedimento di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale Federale ad assegnare tale data all'atto introduttivo del giudizio disciplinare. Alla data del 30.11.2018, dunque, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 82, comma 4, secondo periodo, del Regolamento di Giustizia F.I.S. era pacificamente decorso da sette giorni (dovendosi considerare quale *dies a quo* il 24.10.2018, data di scadenza del termine di venti assegnato alle parti con la comunicazione di conclusione indagini notificata il 04.10.2018).

Tanto premesso, osserva la Corte che la disposizione di cui all'art.83, comma 1, Regolamento di Giustizia F.I.S. (plasmata, lo si rammenta, sul modello dell'art. 45 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI) è chiara



ed incondizionata nella sua portata, con l'affermare che "il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento".

La tesi che escluderebbe dallo spettro applicativo della citata norma le ipotesi previste dall'art. 82 reg. Giustizia F.I.S., attribuendole esclusivamente carattere illustrativo delle fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 83 medesimo, appare all'evidenza priva di giuridico fondamento, ove si consideri che la comminatoria della "estinzione" è ricondotta all'inosservanza, da parte del Procuratore federale, dei termini previsti per l'esercizio dell'azione disciplinare dal Regolamento tutto, e non dal solo articolo 83. E fra detti termini non possono che ricomprendersi anche quelli delineati dal comma 4 dell'art. 82 reg. Giustizia F.I.S., la cui *ratio* è proprio quella di cadenzare entro parametri temporali ragionevolmente determinati la fase prodromica all'esercizio del potere disciplinare. A tali conclusioni, del resto, è giunta la giurisprudenza del Collegio di garanzia del CONI, allorché si è pronunciata in rapporto a fattispecie regolate da norme analoghe a quelle previste dagli articoli 82 ed 83 del regolamento di Giustizia F.I.S., come ad esempio gli articoli 98, comma 4, e 99, comma 1, del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis (cfr. Coll. Garanzia CONI, decisioni nn. 23/2017 e 55/2017).

Rispetto alle decisioni sopra citate, la pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI a Sezioni Unite n. 25/2017, pur citata dal Tribunale, non si pone affatto in discontinuità con tale linea interpretativa, ma anzi ribadisce, in via generale ed a prescindere dal concreto atteggiarsi degli ordinamenti federali, che la perentorietà di una norma può anche ricavarsi in assenza di una espressa qualificazione normativa, purché si possa desumere dalla "considerazione dello scopo", dal "carattere del termine e, in particolare, dagli effetti che l'inutile decorso del termine produce secondo l'espressa sanzione normativa" (citando Cass. SS.UU. civili, n. 19980/2014). Tali considerazioni, nel caso di specie, non possono che condurre a ritenere che la sanzione della estinzione dell'azione disciplinare, con cui l'art. 83, comma 1, Reg. Giustizia F.I.S. presidia tutte le ipotesi di inosservanza dei termini regolamentari previsti in capo all'Ufficio di Procura, qualifica la norma – ed i termini ivi richiamati – quali perentori, nel senso chiarito dalla giurisprudenza sportiva ed ordinaria. Non v'è dunque alcun bisogno di ricorrere all'ausilio delle norme generali del processo civile, ed alla disposizione di cui all'art. 152 c.p.c. in particolare, non essendovi alcuna lacuna normativa nell'ambito dell'ordinamento federale qui considerato.

D'altra parte, anche a voler prescindere dalla qualificazione del termine quale perentorio od ordinario in ragione del tenore delle previsioni normative, la richiamata giurisprudenza del CONI ha comunque osservato che «con particolare riferimento alle attività inquirenti della fase istruttoria, è altresì necessario escludere che i termini applicati siano puramente ordinari. Nel momento preprocessuale è opportuno che i tempi in cui si definiscono gli addebiti a carico degli indagati siano ragionevolmente brevi, in ossequio alle esigenze di celerità e speditezza poste a garanzia del procedimento di giustizia sportiva. La durata delle indagini antecedente al deferimento non gode, dunque, della discrezionalità del Procuratore Federale, ma deve rispettare un determinato percorso temporale che può essere adeguato in relazione alla complessità del caso e alle eventuali difficoltà nei rilievi probatori» (Collegio di garanzia CONI, SS.UU. n. 25/2017). Ed ancora, in termini espliciti (in ragione della analogia della fattispecie alla vicenda qui devoluta), «non si può ritenere privo di effetti l'eventuale superamento, da parte della Procura Federale, del termine di trenta giorni assegnato da tale disposizione [art. 99, comma 1, Reg. Giustizia F.I.T., omologo all'art. 83 Reg. Giustizia F.I.S.] per il promovimento dell'azione disciplinare» (Collegio di Garanzia CONI, IV Sez., n. 23/2017, richiamata da Collegio di Garanzia CONI, IV Sez., n. 55/2017).



Nel caso di specie, non solo il Procuratore Aggiunto non ha motivato in ordine a eventuali difficoltà o complicazioni intervenute nell'esercizio dell'attività probatoria, che avrebbero determinato la non rigorosa osservanza del termine di promovimento dell'azione disciplinare (il che comunque, in presenza del chiaro disposto di cui all'art. 83 reg. Giustizia F.I.S., non sarebbe comunque valso a prevenire l'effetto estintivo, secondo l'interpretazione qui sostenuta) ma anzi ha confermato, anche all'odierna udienza, che l'attività istruttoria era stata già da tempo completata: sicché la accertata violazione neppure può essere qui sottoposta ad alcun vaglio di "ragionevolezza", tendente ad accreditare un valutazione attenuata dei relativi effetti – a pena di degradare quello di cui all'art. 82, comma 4, reg. Giustizia F.I.S. non già a termine "meramente ordinatorio", bensì a termine "canzonatorio".

Accertata dunque, in accoglimento della doglianza mossa dai reclamanti, ed in ogni caso anche nell'esercizio dei poteri d'ufficio rimessi a questa Corte, l'estinzione dell'azione disciplinare ai sensi del combinato disposto degli artt. 82, comma 4, e 83 del Regolamento di Giustizia F.I.S., il medesimo effetto non può che estendersi all'intero procedimento disciplinare.

Restano assorbite le ulteriori censure, sulle quali non vi è luogo a pronunciarsi.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando:

in accoglimento del primo motivo dei reclami proposti avverso la decisione del Tribunale federale n. 1 del 2019, accerta e dichiara l'estinzione dell'azione e del relativo procedimento disciplinare.

Riserva la motivazione sino alla data del 20 marzo 2019.

Si comunichi.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 marzo 2019.

Avv. Emilio STERPETTI (Presidente)

Avv. Christian ALVIANI

Avv. Andrea SCIARRILLO